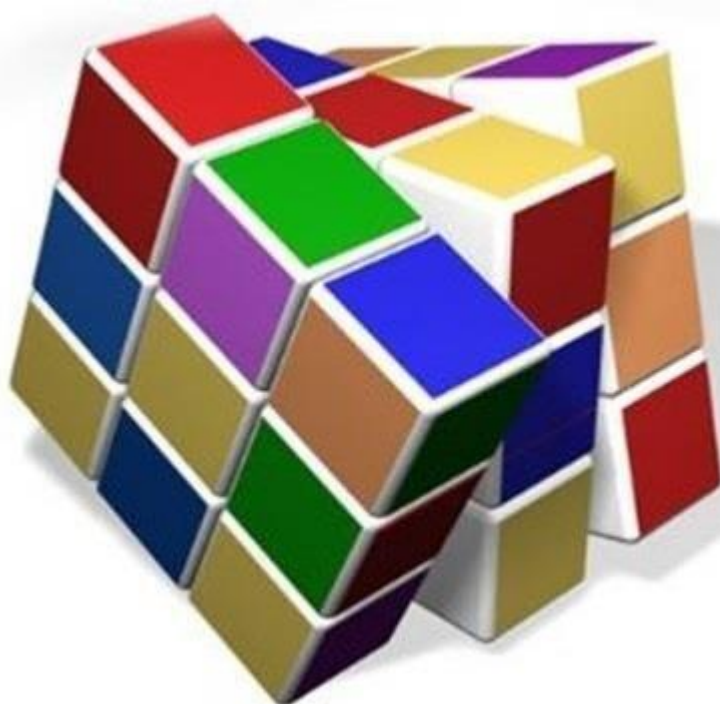




BANDO

**PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI
STUDIO A. A. 2026/2027**

**UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO
CONSERVATORIO L. D'ANNUNZIO
ISIA**

UNIVERSITA' TELEMATICA L. DA VINCI

**Progetto finanziato anche con fondi PR FSE +
2021-2027 Intervento borse di studio
universitarie**

AVVERTENZA ISEE 2026

Si comunica che gli studenti interessati a partecipare al concorso bandito dall'ADSU di Chieti/Pescara per l'assegnazione delle borse di studio a.a. 2026/2027 dovranno necessariamente richiedere, entro e non oltre il termine del **01 settembre 2026**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio dell'attestazione ISEE 2026 valida per prestazioni per il diritto allo studio universitario anche rivolgendosi al CAF o agli altri soggetti abilitati.

Si consiglia vivamente di provvedere con congruo anticipo al fine di poter tempestivamente procedere alle eventuali rettifiche dell'attestazione rilasciata qualora la stessa dovesse presentare degli errori o delle annotazioni (ossia delle omissioni/difformità) oppure non essere valida per il Diritto agli Studi Universitari o ancora non essere riferita al richiedente.

Coloro che siano già in possesso di una corretta attestazione ISEE 2026 valida per prestazioni per il diritto allo studio universitario potranno non tener conto della presente comunicazione.

La presente comunicazione vale UNICAMENTE per gli studenti il cui nucleo familiare ha prodotto redditi in Italia.

Per gli studenti il cui nucleo familiare ha prodotto redditi all'estero restano fermi gli obblighi di trasmissione dei documenti indicati nel presente bando per l'assegnazione delle borse di studio a.a. 2026/2027.

AVVERTENZA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'ADSU elabora per ogni anno solare la certificazione unica relativa agli importi percepiti dagli studenti a titolo di borsa di studio. Tale certificazione è resa disponibile on line nella sezione in cui è presente la voce SCARICA CU.

PREMESSA

Il presente Bando, pubblicato sul sito istituzionale ADSU www.adsuchietipescara.it alla sezione Bandi e Graduatorie Borse di studio, disciplina le modalità di partecipazione degli studenti al Concorso per l'attribuzione delle borse di studio dell'anno accademico 2026/2027, indetto dalla Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara.

L'A.D.S.U. è l'Ente Strumentale della Regione Abruzzo, con sede legale a Chieti, che eroga servizi e benefici agli studenti iscritti all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti/Pescara e all'Università Telematica "L. Da Vinci", al Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara e all'ISIA di Pescara.

Per partecipare al Concorso, lo studente è tenuto alla compilazione della domanda on-line presente sul sito istituzionale della A.D.S.U. di Chieti www.adsuchietipescara.it nella sezione SPORTELLLO ON-LINE, secondo le modalità disposte dal presente Bando.

Si evidenzia che, nel presente Bando, si intende per:

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio, diversificata sia nella quota contanti a seconda della fascia di reddito che nel servizio di ristorazione a seconda dello status ed ha altresì diritto ad alloggiare presso le residenze universitarie a titolo gratuito in base alle condizioni previste nel relativo bando oltre al rimborso della prima rata della tassa di iscrizione all'Università (tassa regionale) ed all'esonero dal pagamento delle rate successive alla prima;

Idoneo: lo studente che, pur in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per esaurimento dei finanziamenti assegnati ma ha comunque diritto al rimborso della prima rata della tassa di iscrizione all'Università (tassa regionale), all'esonero dal pagamento delle rate successive alla prima e, se iscritto agli anni successivi al primo, alla fruizione gratuita del servizio ristorazione.

AVVERTENZE

Tutti gli studenti che intendano partecipare al presente Concorso, prima di compilare la domanda, DEVONO prendere visione CON ATTENZIONE di quanto disciplinato dal presente BANDO.

Gli studenti che si iscriveranno all'a.a. 2026/2027 ad un:

Corso di Laurea Triennale, Magistrale biennale, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Scuola di Specializzazione:

possono produrre domanda di partecipazione al Concorso – nel rispetto del termine di scadenza previsto nel presente Bando – anche prima di iscriversi all'Università.

Nel caso in cui il Corso di Laurea inserito dallo studente nella domanda di partecipazione al Concorso sia diverso da quello al quale ci si iscriverà, gli studenti dovranno tempestivamente comunicarlo alla A.D.S.U. mediante il modulo Cambio Corso Laurea accessibile dal box modulistica presente nel sito aziendale.

Gli studenti devono inserire nella domanda on-line il corretto anno di immatricolazione*

*CORRETTA INDICAZIONE DELL'ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:

- se ci si iscrive all'a.a 2026/2027 ad un corso di Laurea di Triennale o di Laurea Magistrale a ciclo unico, deve essere indicato l'anno accademico di prima immatricolazione presso qualsiasi Università italiana o estera ossia l'anno accademico di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore;
- se ci si iscrive all'a.a 2026/2027 ad un corso di Laurea Magistrale biennale, Dottorato o Scuola di Specializzazione, deve essere indicato il primo anno di iscrizione universitaria dopo il conseguimento della laurea Triennale o laurea Magistrale presso qualsiasi Università italiana o estera.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

La compilazione della domanda non presenta alcuna difficoltà pratica.

E' necessario, però, avere a disposizione l'Attestazione I.S.E.E. 2026 ed una casella di posta elettronica personale attiva.

Qualora in fase di compilazione della domanda on line lo studente non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEE, dovrà, quanto meno, essere in possesso della dichiarazione sostitutiva unica e, possibilmente, anche del relativo numero di protocollo.

Il software di gestione delle borse di studio acquisirà automaticamente dall'I.N.P.S. **(dove la copia dell'attestazione deve obbligatoriamente essere spedita elettronicamente)** il dato necessario per l'individuazione del requisito di reddito.

La compilazione della domanda per partecipare a questo concorso è consentita esclusivamente online selezionando la voce SPORTELLO ON-LINE presente sul sito dell'Ente www.adsuchietipescara.it e quindi il comando "LOGIN SPID/CIE" che in esito alla procedura guidata indirizzerà lo studente al portale in cui è presente il box "Richiesta di Borsa di Studio e Benefici". Accedendo a tale box sarà possibile compilare la relativa istanza.

Per l'accesso alla compilazione della domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o CIE.

Informazioni relative alle modalità di acquisizione dello SPID/CIE devono essere richieste ai gestori fornitori del servizio.

Gli studenti non in possesso di cittadinanza italiana e sprovvisti dei requisiti necessari per il rilascio dell'identità digitale nonché gli studenti minorenni sprovvisti di identità digitale dovranno selezionare il box ACCEDI CON LE CREDENZIALI tramite il quale sarà possibile effettuare la REGISTRAZIONE.

Successivamente alla registrazione occorrerà accedere nuovamente al box ACCEDI CON LE CREDENZIALI in cui inserire il codice fiscale e la password prescelta e selezionare il comando ACCEDI. Il sistema consentirà in tal modo di completare la propria anagrafica al termine della quale lo studente sarà indirizzato al portale in cui è presente il box "Richiesta di Borsa di Studio e Benefici". Accedendo a tale box sarà possibile compilare la relativa istanza.

Gli utenti già registrati, potranno selezionare il comando ACCEDI previo inserimento del codice fiscale e della password per essere indirizzati al portale in cui è presente il box "Richiesta di Borsa di Studio e Benefici" da cui sarà possibile compilare la relativa istanza.

Dopo la compilazione della richiesta di borsa di studio, gli studenti dovranno chiudere la propria domanda on-line selezionando la casella "CONFERMA".

Dopo aver confermato lo studente riceverà una mail di riscontro. Successivamente, nella sezione "RICEVUTE" lo studente potrà visualizzare il documento di riepilogo della propria domanda.

Qualora lo studente riapra più volte la domanda il sistema produrrà il documento relativo all'ultima domanda confermata.

I dati errati inseriti nella domanda on-line già confermata potranno essere corretti, fino al termine ultimo per la presentazione della domanda, accedendo nuovamente al box "Richiesta di Borsa di Studio e Benefici".

Affinché le variazioni possano essere assimilate dal sistema è necessario "sfogliare" tutte le pagine di cui si compone la domanda on line fino alla pagina conclusiva in cui appare la casella CONFERMA che dovrà essere nuovamente selezionata.

Successivamente al termine per la presentazione della domanda, le eventuali richieste di variazione dovranno essere inoltrate all'ADSU tramite la procedura di riesame nei termini e con le modalità stabilite nell' art. 17 del presente Bando.

Tuttavia, per l'eventuale modifica dei propri dati anagrafici, e/o dell'IBAN, lo studente potrà continuare ad accedere alle rispettive sezioni presenti nel portale studenti a cui si accede tramite lo sportello on line.

ALCUNE DATE UTILI DA RICORDARE PER IL CONCORSO BORSE DI STUDIO

10 agosto 2026	Data ultima per l'acquisizione del merito ai fini della partecipazione al Concorso per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo
ore 12,00 del 01 settembre 2026	Termine ultimo per la conferma (cioè la chiusura definitiva) della domanda on-line. L'azienda acquisirà d'ufficio la domanda a seguito della conferma on-line. Pertanto, la domanda non dovrà essere spedita in formato cartaceo.
01 settembre 2026	Ultima data utile di presentazione dell'attestazione I.S.E.E.;
31 ottobre 2026	Termine entro il quale verrà pubblicata la graduatoria provvisoria.
10 novembre 2026	Termine per l'assegnazione della 1 rata agli studenti beneficiari iscritti al primo anno dei CdL Triennale e ciclo unico
13 novembre 2026	Termine ultimo per la trasmissione di copia contratto di locazione a titolo oneroso o in comodato d'uso gratuito nonché per la trasmissione della relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate La trasmissione dovrà avvenire in formato digitale.
13 novembre 2026	Termine ultimo per la trasmissione della documentazione estera per gli studenti stranieri che non hanno prodotto redditi in Italia
13 novembre 2026	Termine entro il quale lo studente potrà presentare eventuali richieste di riesame della domanda di borsa di studio compilata on-line, nell'apposita sezione dedicata attraverso la procedura guidata.
31 dicembre 2026	Data entro la quale sarà pubblicata la graduatoria di assegnazione delle borse di studio e verrà predisposto il pagamento della prima rata o, per gli studenti del primo anno dei CdL Triennale ed a ciclo unico a cui è già stata corrisposta la 1 rata, della seconda rata di borsa di studio secondo quanto fissato dall'art. 20 del bando punto 3.
30 giugno 2027	Termine entro il quale sarà disposto il pagamento della seconda rata di borsa agli studenti beneficiari iscritti ad anni successivi al primo ;
10 agosto 2027	Data entro la quale gli studenti dei primi anni risultati beneficiari devono acquisire i 20 cfu necessari per avere diritto al pagamento della seconda o terza rata della borsa di studio;
30 novembre 2027	Data entro la quale gli studenti dei primi anni risultati beneficiari o anche solo idonei devono acquisire i 20 cfu necessari per il mantenimento dei benefici acquisiti

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO Anno Accademico 2026/2027

Art 1. PRINCIPI

In conformità a quanto previsto dal DPCM 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, dal Decreto Ministeriale n. 1320 del Ministero dell'Università e della Ricerca del 17.12.2021, nonché dal "Piano regionale di indirizzo per il Diritto agli Studi Universitari", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 553/C del 4 giugno 2007 e modificato con deliberazione n. 392/C del 21 giugno 2016 e dagli Indirizzi operativi per i bandi per le borse di studio per l'Università e AFAM a.a. 2026/2027 approvati dalla Regione Abruzzo con DGR n. 397 del 29.06.2026, **l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti/Pescara bandisce il Concorso per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti iscritti per l'anno accademico 2026/2027 all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, al Conservatorio L. D'Annunzio di Pescara, all'ISIA di Pescara ed all'Università Telematica "L. Da Vinci" che risultino in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente Bando di Concorso, in difetto dei quali sarà disposta l'esclusione del candidato dal Concorso.**

Le Borse di Studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie derivanti dal gettito della tassa regionale, dalle risorse trasferite dal MUR (FIS) nonché dalle risorse riconosciute all'Azienda D.S.U. dalla Regione Abruzzo.

Inoltre, il progetto è finanziato con fondi PR Abruzzo FSE + 2021-2027 Intervento borse di studio universitarie.

Le disponibilità finanziarie sono al netto delle restituzioni della tassa regionale riservando agli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea il 30% della somma disponibile mentre la restante quota di stanziamento riservata agli iscritti ad anni successivi al primo e pari al 70%, sarà ripartita tra i vari Corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti idonei nelle graduatorie e garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

L'Azienda si riserva di incrementare lo stanziamento in relazione ad eventuali maggiori disponibilità finanziarie garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

Art. 2 DESTINATARI

Possono partecipare al Concorso gli studenti che dichiarano di volersi iscrivere per l'a.a. 2026/2027 ai corsi di laurea, Dottorato e Scuole di Specializzazione di durata almeno biennale diverse da quelle di area medica di cui al D. Lgs. n.368/1999, dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, agli studenti dei corsi del Conservatorio L. D'Annunzio di Pescara, dell'ISIA di Pescara e dell'Università Telematica "L. Da Vinci" di cittadinanza italiana e straniera, rifugiati politici ed apolidi ed in possesso dei requisiti minimi di reddito/merito stabiliti dal presente Bando.

La domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio a.a. 2026/2027 deve essere effettuata nel rispetto del termine fissato dal presente bando anche se a tale data lo studente non risulta ancora iscritto presso l'Ateneo, il Conservatorio o l'ISIA.

La casella di posta elettronica inserita dallo studente nella domanda on line costituisce mezzo di trasmissione privilegiato per l'invio di eventuali comunicazioni da parte dell'ADSU.

2.1 STUDENTI TRASFERITI E CHE EFFETTUERANNO I TEST DI INGRESSO.

Lo studente intenzionato a trasferirsi da altro Ateneo o AFAM nonché lo **studente che deve ancora effettuare i test di ingresso ai corsi di Laurea a numero chiuso o sia comunque in attesa di conoscere gli esiti della propria richiesta di ammissione al corso di laurea prescelto** deve comunque confermare on-line la domanda di partecipazione al presente Concorso **entro le ore 12,00 del 01 settembre 2026.**

L'interessato verrà inserito in graduatoria sulla base dei dati autocertificati e la sua posizione resterà sospesa fino alla regolarizzazione della carriera.

Considerato che tutti gli studenti in possesso dei requisiti fissati dal presente bando sono autorizzati a presentare domanda di partecipazione al concorso indetto dalla A.D.S.U. di Chieti/Pescara, non sarà accettato il trasferimento della medesima domanda prodotta presso altro Ente per il Diritto agli Studi Universitari.

2.1.1 STUDENTI CON ISCRIZIONE AL C.D. SEMESTRE FILTRO

Gli studenti che si iscriveranno al c.d. "semestre filtro" dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'università G. D'Annunzio di Chieti dovranno confermare on-line la domanda di partecipazione al presente Concorso **entro le ore 12,00 del 01 settembre 2026**.

La posizione in graduatoria degli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di DSU resterà comunque sospesa fino all'effettiva immatricolazione al secondo semestre. In caso di mancata immatricolazione gli studenti decadranno dai benefici assegnati.

Durante il semestre filtro gli studenti sono autorizzati ad accedere al servizio di ristorazione a pagamento alla tariffa agevolata in base a quanto previsto dall'art. 30 del presente bando e dalle disposizioni contenute nel relativo regolamento pubblicato sul sito ADSU alla sezione ristorazione.

Gli studenti iscritti al semestre filtro potranno accedere nella residenza in convenzione a pagamento alla tariffa agevolata prevista nel bando di concorso per l'accesso alle residenze universitarie adottato da questa ADSU nei limiti dei posti disponibili.

Gli studenti che frequenteranno il semestre filtro presso altri Atenei e che effettueranno l'immatricolazione al secondo semestre del corso in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ad un corso affine presso l'Università di Chieti potranno confermare on-line la domanda di partecipazione al presente Concorso **entro le ore 12,00 del 01 settembre 2026** fermo restando che nel corso del primo trimestre dell'anno 2027 e, comunque, all'esito dell'adozione della graduatoria di merito nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 418/2025, saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande per la borsa di studio, esclusivamente da parte degli studenti che, a conclusione del semestre filtro frequentato presso Atenei diversi dall'Università G. D'Annunzio di Chieti, si immatricoleranno al secondo semestre dei corsi studio in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria ovvero ad uno dei corsi di studio affini presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti.

Gli studenti che invece effettueranno l'immatricolazione ad un corso diverso da quelli indicati al punto precedente dovranno necessariamente presentare la domanda di partecipazione al presente Concorso **entro le ore 12,00 del 01 settembre 2026**.

Per gli studenti che effettueranno iscrizione al secondo semestre al corso in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ad un corso affine, lo status di fuori sede potrà essere riconosciuto in presenza di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e caricato on line di durata non inferiore a n. 3 mesi per il periodo ottobre 2026 – settembre 2027. La quota alloggio spettante sarà rideterminata in relazione alla effettiva durata della locazione.

Eventuali variazioni rispetto al corso indicato in fase di compilazione della domanda di borsa di studio saranno possibili previa comunicazione all'ADSU del corso prescelto.

Allo studente immatricolato al secondo semestre dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria oppure ad altro corso si applicano le medesime disposizioni previste nel presente bando destinate alla generalità degli studenti relative ai requisiti di merito e di reddito.

In caso di mancata immatricolazione al secondo semestre o ad altro corso di laurea gli studenti decadranno dai benefici assegnati.

Agli studenti iscritti al c.d. "semestre filtro" con carriera universitaria avviata antecedentemente al corrente a.a. 2026/2027 non si applica il termine previsto dall'art. 27 del presente bando riferito alla data di presentazione della rinuncia agli studi

Resta ferma la riserva dell'ADSU di disciplinare diversamente le ipotesi di cui al presente articolo, sulla base dell'eventuale emanazione dei decreti ministeriali e/o circolari regionali ove contenenti disposizioni difformi rispetto a quanto previsto nella presente disposizione.

2.2 DIVIETI

Sono esclusi dal presente concorso:

- gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea Triennale, di Laurea Magistrale biennale e/o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- gli studenti in possesso di laurea Magistrale a ciclo unico che si iscrivono ad un corso **di laurea Triennale o ad un corso di Laurea Magistrale biennale nonché gli studenti in possesso di laurea Magistrale biennale che si iscrivono ad un corso di laurea Magistrale a ciclo unico;**
- gli studenti in possesso di laurea o altro titolo dello stesso livello e/o di livello superiore a quello per cui si presenta la domanda di partecipazione a questo Concorso;
- gli studenti in possesso di un diploma SSIS che si iscrivono per conseguire un ulteriore corso di specializzazione;
- gli studenti che abbiano conseguito altra Specializzazione o altro Dottorato;

Art. 3 DURATA DEL BENEFICIO

Le Borse di Studio sono concesse a tutti gli studenti, i quali risultino regolarmente iscritti all'a.a. 2026/2027 all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, al Conservatorio, all'ISIA di Pescara e all'Università Telematica "L. Da Vinci", ovvero:

- agli iscritti ai corsi di laurea Triennale, per un periodo di sette semestri a partire dall'anno accademico di immatricolazione all'Università ossia l'anno accademico di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano;
- agli iscritti ai corsi di laurea Triennale con handicap o disabilità non inferiore al 66%, nove semestri, a partire dall'anno di immatricolazione sopra definito;
- agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione, ossia 11 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni e 13 semestri per quelli di durata pari a 6 anni;
- agli studenti in possesso di laurea Triennale che si iscrivono ad un corso di laurea Magistrale a ciclo unico sarà consentito di partecipare al concorso a partire dal 4 anno accademico per un massimo, comunque, di n. 11 semestri se iscritti ad un corso di laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni e per un massimo di n. 13 semestri se iscritti ad un corso di laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni; per gli studenti diversamente abili si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi e), f);
- agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con diversa abilità non inferiore al 66%, 13 semestri a partire dall'anno di immatricolazione sopra definito per i corsi di durata pari a 5 anni e 15 semestri a partire dall'anno di immatricolazione sopra definito per durata pari a 6 anni;
- agli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- agli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale con handicap o disabilità non inferiore al 66%, sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- agli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione che non beneficiano di altre Borse di studio, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Gli studenti verranno inseriti nella graduatoria dell'anno di corso frequentato e corrispondente al numero degli anni calcolato dall'anno accademico di immatricolazione/prima iscrizione.

Art. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

La domanda on-line, disponibile collegandosi al sito www.adsuchietipescara.it **deve essere conclusa con la selezione della voce "CONFERMA" ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 (ora italiana) del 01 settembre 2026** da tutti gli studenti, compresi quelli che partecipano a concorsi ad accesso programmato (anche se gli esiti dell'ammissione ai corsi universitari non sono ancora noti).

Il sistema elettronico certifica la data e l'ora esatta della chiusura della domanda

Gli studenti che si iscrivano ad un corso di laurea diverso da quello indicato all'atto della compilazione della domanda o ad altro Ateneo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Azienda il cambiamento mediante il modulo Cambio Corso Laurea accessibile dal box modulistica presente nel sito aziendale.

4.1 RIAPERTURA DOMANDA ON LINE

Gli eventuali dati errati inseriti nella domanda on-line potranno essere corretti direttamente dagli studenti fino al termine di presentazione della domanda fissato dal presente bando accedendo nuovamente al box **“Richiesta di Borsa di Studio e Benefici”** come precisato nella “Guida alla compilazione della domanda on-line” alla quale si fa espresso rimando.

Art. 5 SPEDIZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE

La domanda di partecipazione a questo Concorso dovrà essere completata da parte degli studenti dichiaratisi “fuori sede” (v. art. 16) con la spedizione digitale della copia del contratto di locazione a titolo oneroso riferito ad una soluzione abitativa per una durata minima di 10 mesi, escluso agosto, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 ed il 30 Settembre 2027 nonché con la **spedizione di copia del documento dell’Agenzia delle Entrate attestante la registrazione del contratto.**

Il contratto dovrà contenere i sottoelencati dati:

1. durata del contratto;
2. decorrenza della locazione;
3. nome, cognome e codice fiscale del locatore;
4. ubicazione dell’immobile locato;
5. nome, cognome e codice fiscale del conduttore, che dovrà essere lo stesso studente o un familiare in suo nome e per suo conto.

Sarà consentita agli studenti la trasmissione digitale del contratto fino al giorno 13/11/2026.

Gli studenti in possesso di rinnovo/proroga del contratto di locazione a titolo oneroso sono tenuti anche alla spedizione della copia del rinnovo/proroga regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate entro il 13.11.2026 nel rispetto del termine previsto per la trasmissione del contratto.

Gli studenti in possesso di contratto di locazione pluriennale a titolo oneroso ed in corso di validità devono compilare l’apposita sezione, all’interno della domanda on-line, selezionando la casella: *“in possesso di contratto di locazione a titolo oneroso pluriennale in corso di validità già trasmesso alla ADSU”* e trasmettere secondo la procedura on line gli estremi del documento dell’Agenzia delle Entrate con data non successiva al 13.11.2026 attestante la regolarità fiscale per l’*a.a. 2026/2027*.

N.B. Gli studenti i quali, entro il termine perentorio del 13/11/2026, non avranno spedito i documenti previsti dal presente articolo, decadranno dalla condizione di “fuori sede” con conseguente modifica dello status in sede o pendolare.

La spedizione dei contratti dovrà avvenire unicamente in formato digitale accedendo alla sezione della domanda on-line relativa all’invio contratti di locazione.

Qualora in sede di verifica l’ADSU dovesse riscontrare che la documentazione inviata, conforme alla durata minima prevista, sia carente di un qualche dato o elemento, la stessa potrà essere integrata a condizione che la documentazione integrativa venga inviata nei modi e termini che saranno comunicati dall’ADSU a mezzo mail e purché tale documentazione sia stata elaborata entro la data del 13/11/2026.

Il mancato invio oppure di trasmissione non conforme comporterà la modifica dello status da “fuori sede” a “in sede” o “pendolare”.

In applicazione dell’art. 8 del bando di concorso per l’accesso alle residenze universitarie, si ricorda che in caso di rinuncia espressa o tacita al posto letto a titolo gratuito, lo studente utilmente collocato nella graduatoria delle Residenze Universitarie potrà percepire, qualora beneficiario della borsa di studio, l’importo previsto per lo status di “fuori sede” qualora provveda entro e non oltre il termine del 15 settembre 2026 alla trasmissione telematica di valido contratto di locazione stipulato e registrato nei modi e termini fissati dal bando per l’assegnazione delle borse di studio a.a. 2026/2027. In mancanza, allo studente sarà riconosciuto lo status di “in sede” o “pendolare” in base alle disposizioni di cui al richiamato bando.

5.1 ALTRI TIPI DI SOLUZIONI ABITATIVE PER LO STUDIO.

Gli studenti universitari che si dichiarano “fuori sede”, i quali alloggino presso strutture collettive religiose, strutture pubbliche o private, nella città o nei comuni confinanti alla sede del corso degli studi frequentato, sono tenuti alla spedizione digitale, entro e non oltre la data del 13/11/2026, della documentazione di cui al punto 5).

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli studenti che nella domanda on line hanno richiesto di alloggiare presso la Residenza B. Croce di Pescara o presso le strutture in convenzione e che risultino effettivamente alloggiati presso la Residenza B. Croce di Pescara o presso le strutture in convenzione.

Gli studenti rientranti in progetti di mobilità internazionali, i quali soggiornino all'estero, sono tenuti alla spedizione del contratto di locazione secondo le modalità di cui all'art. 28.

5.2 COMODATO GRATUITO.

Gli studenti universitari "fuori sede" (v. art. 16) qualora in possesso di contratto di locazione a titolo di "comodato d'uso gratuito" di durata non inferiore a 10 mesi, escluso agosto, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 ed il 30 Settembre 2027 sono tenuti alla spedizione digitale entro il 13/11/2026 di copia dello stesso, al fine dell'attribuzione della condizione di studente "pendolare".

SI PRECISA CHE ANCHE IL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 13/11/2026.

Qualora il contratto di cui sopra non venga spedito in forma digitale entro il termine stabilito o non sia corrispondente a quanto sopra disposto OPPURE NON SIA STATO REGISTRATO PRESSO L'AG. DELLE ENTRATE, allo studente sarà attribuita la condizione "in sede", ai fini dei benefici/servizi ad essa correlati con la conseguente riduzione degli stessi.

5.3 ACCERTAMENTI SU CONTRATTI DI LOCAZIONE

L'Azienda si riserva di effettuare, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, i controlli di legge sulla regolarità dei contratti di locazione prodotti.

5.4 CAUSE DI DECADENZA DALLA CONDIZIONE DI "FUORI SEDE"

La mancata produzione, nei termini e con le modalità previste nei commi precedenti, di regolare certificazione attestante la condizione di "fuori sede", determina la decadenza dalla stessa e la conseguente riduzione/perdita degli interventi ad essa correlati.

Art. 6 REQUISITI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza risultante dall'attestazione ISEE 2026.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza deve essere conforme alla disposizione di cui all'art. 8 del DPCM 159/2013 ed è riferita alla data di scadenza della domanda.

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente richiedente la borsa di studio non devono superare le soglie limite sotto riportate stabilite dagli Indirizzi operativi per i bandi per le borse di studio a.a. 2026/2027 approvati dalla Regione Abruzzo con DGR n. 397 del 29.06.2026.

In particolare, ai fini dell'accesso al beneficio della borsa di studio è necessario che il valore ISEE non sia superiore a **€ 24.335,11** e che il valore ISPE non superi **€ 52.902,43**

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 7.

Gli studenti che si trovano in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (istituti religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé stante, tranne se coniugato (in tal caso deve essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge) oppure a carico ai fini IRPEF di altre persone (in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico).

Ai fini della partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio gli studenti dovranno espressamente richiedere anche tramite CAF o altri soggetti autorizzati l'Attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/2013 entro la data del **01 settembre 2026**.

È possibile presentare domanda utilizzando anche l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell'Attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario qualora i richiedenti intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo e fermi restando i valori massimi ISEE/ISPE indicati nei commi precedenti

L'Azienda procederà al recupero telematico dei dati dalla banca dati dell'INPS.

Le eventuali somme percepite nei precedenti anni solari a titolo di borsa/e di studio ex d.lg. 68/12,

devono essere indicate nell' apposita sezione della DSU e della domanda on line e verranno detratte d'ufficio dal valore ISEE.

Art. 7 Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero

Possono concorrere al conferimento dei benefici: 1) gli studenti stranieri; 2) gli studenti apolidi; 3) gli studenti rifugiati politici o richiedenti asilo in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato iscritti; 4) gli studenti italiani residenti all'estero.

Gli studenti stranieri, con redditi e/o patrimonio in Italia oppure coloro che hanno redditi e/o patrimonio oltre che in Italia anche all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti anche ai fini della determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l'Attestazione ISEE di cui all'art. 8 del DPCM 159/2013.

Gli altri studenti stranieri con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 6 trasmettendo entro il 13 novembre 2026, la seguente documentazione **IN ORIGINALE**:

- 1) la composizione del nucleo familiare;
- 2) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2025 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- 3) il patrimonio immobiliare e gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2025, con specificata la relativa superficie espressa in mq;
- 4) Il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31.12.2025;
- 5) eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio (Ambasciate) e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione avviene tramite il rilascio di apostille.

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione richiesta, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non può pertanto essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva – autocertificazione.

1. Gli studenti provenienti dai paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n.176 del 24.02.2026 di cui all'appendice 1 di questo Bando devono presentare una Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno dei corsi di laurea, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

2. Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale status deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. A tal fine dovranno essere in possesso di ISEE 2026 nel rispetto dei termini fissati dal presente bando

3. Studenti richiedenti asilo politico

Gli studenti richiedenti asilo possono far domanda di borsa di studio con le stesse modalità dei rifugiati politici; tuttavia, l'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento

dello status di rifugiato. Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (mensa ed alloggio se disponibile).

1. Studenti italiani residenti all'estero.

Gli studenti italiani residenti all'estero che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio, dovranno seguire, a seconda del paese di residenza, le procedure previste per gli studenti stranieri.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2025 come determinato ai sensi di legge.

I fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

La trasmissione dei documenti in originale previsti dal presente articolo dovrà avvenire a mezzo posta entro il 13 novembre 2026 all'indirizzo ADSU di Chieti Viale Unità d'Italia 32/a 66100 Chieti. In alternativa, la documentazione potrà essere consegnata a mano alla predetta sede sempre entro il termine del 13 novembre 2026. Chi desidera un preventivo esame della documentazione potrà richiedere un appuntamento allo sportello dell'ADSU contattando l'indirizzo: mario.vaccarili@adsuch.it

ATTENZIONE! Gli studenti di cui al presente articolo che intendono accedere alla residenza universitaria o alla residenza Campus X e Circuito dovranno trasmettere la documentazione reddituale estera in originale entro il 01 settembre 2026, come specificato nel bando di concorso per le strutture residenziali di Pescara e di Chieti

Art. 8 ILLEGGIBILITÀ, VALIDITA' ED ANNOTAZIONI DELL'ATTESTAZIONE I.S.E.E.

Tenuto conto che la data di presentazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva DSU non può essere successiva al **01 settembre 2026** è vivamente consigliato di richiedere le attestazioni I.S.E.E. con adeguato anticipo.

Gli studenti sono tenuti a verificare la regolare trasmissione on-line della copia dell'attestazione al centro di elaborazione dati dell'I.N.P.S. entro i termini di legge previsti dalla vigente normativa in materia pena l'esclusione dal Concorso.

Gli studenti dovranno accertarsi che l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS non contenga errori di calcolo, di codici fiscali e/o di componenti il nucleo familiare.

Lo studente dovrà verificare, altresì, che l'attestazione ISEE non presenti **“annotazioni”**, **vale a dire con omissioni/difformità.**

In caso di **ISEE con annotazioni** allo studente è consentito di richiedere entro il termine del **20/11/2026** anche per il tramite del CAF o altro soggetto abilitato una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o comunque difformi. Sarà cura dell'Azienda acquisire direttamente dall'INPS la corretta attestazione ISEE dopo che la stessa sarà rilasciata dal predetto Istituto.

Il mancato adempimento nei termini indicati costituisce causa di esclusione dal concorso

Lo studente dovrà inoltre verificare che l'attestazione ISEE in suo possesso **sia valida per prestazioni per il Diritto agli Studi Universitari e che sia riferita allo studente richiedente la borsa.**

Qualora l'attestazione ISEE presenti errori di calcolo oppure **NON sia valida per prestazioni per il Diritto agli Studi Universitari e/o NON sia riferita allo studente richiedente la borsa** dovrà essere richiesta, pena esclusione dal concorso, una nuova DSU corretta entro il termine del **13 novembre 2026**

Art. 9 STUDENTE INDIPENDENTE E STUDENTE ISCRITTO AI CORSI DI DOTTORATO

Lo studente è considerato indipendente e, pertanto, non fa parte del nucleo familiare dei genitori a condizione che ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima

b) percezione di **redditi da lavoro dipendente o assimilati** fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a **€ 9.000,00.**

Lo studente "indipendente" sarà considerato "fuori sede" a prescindere dal luogo di residenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n.1320 purché provveda alla trasmissione del contratto di locazione a titolo oneroso stipulato nella città sede del corso di laurea o in un comune con essa confinante a proprio nome di durata non inferiore a n. 10 mesi e per il periodo indicato all'art. 5 del presente bando

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato che intendano accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario possono scegliere il nucleo familiare secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 3 del DPCM 159/2013 oppure costituire un nucleo ristretto formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. In tale seconda ipotesi sono pertanto esclusi altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Art. 10 PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Per prima immatricolazione in senso assoluto s'intende la prima iscrizione all'Università o AFAM, ovunque e in qualunque momento sia avvenuta, anche all'estero, legalmente riconosciute in Italia con l'avvertenza che in caso di domanda presentata per un corso di laurea magistrale biennale la prima iscrizione è riferita all'a.a. in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un corso di tale livello.

Per gli studenti che si iscrivono ai Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione (senza borsa), la prima immatricolazione va riferita a tali livelli di studi.

Con riferimento ai principi di cui al D.P.C.M. 9/4/2001, non sono considerati periodi d'interruzione degli studi e, pertanto, non devono essere inclusi nel calcolo degli anni di corso i periodi relativi a:

1. interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per i quali lo studente chieda il ricongiungimento della sua carriera;
2. allo svolgimento del servizio militare o del servizio civile;
3. per le studentesse, all'anno di nascita di ciascun figlio;
4. ad infermità gravi e prolungate degli studenti i quali siano stati costretti a tale interruzione.

Art. 11 REQUISITI DI MERITO

Al fine di conseguire il beneficio della borsa di studio, oltre al possesso dei requisiti di merito e di reddito come specificato nel presente bando, occorre che ci sia coincidenza tra l'anno accademico di prima immatricolazione assoluta e l'anno di corso frequentato, fatto salvo quanto disciplinato all'art. 27 del presente bando.

Ad esempio: uno studente che ha effettuato la prima immatricolazione assoluta nell'a.a. 2024/2025, dovrà essere ammesso dall'Ateneo alla frequenza del 3° anno per l'a.a. 2026/2027.

Ai fini del presente Concorso, il merito degli studenti (**risultante dal prodotto del totale della somma dei CFU per la somma dei voti conseguiti entro il 10/08/2026**) resta fermo al 10 agosto 2026 anche in caso di eventuali, successivi passaggi effettuati durante l'anno accademico ad altri corsi di laurea purché lo studente venga ammesso a frequentare il medesimo anno di corso.

Sono considerati validi gli esami, esclusi quelli fuori piano di studio e dispensati, sostenuti e riconosciuti dall'Università "G. D'Annunzio" dal Conservatorio, dall'ISIA o dall'Università Telematica "L. Da Vinci" per il corso di Laurea al quale gli studenti risultino iscritti all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio.

Tali esami devono essere verbalizzati entro il 10/08/2026 e a tale scopo farà fede la data presente agli atti presso la Segreteria di riferimento.

A tal fine verranno prese in considerazione anche le prove superate con idoneità o attività a scelta dello studente seppure il giudizio non sia espresso in voto, ma a cui corrispondano dei crediti.

Gli esami e relativi crediti sostenuti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati, ai fini del presente Concorso, solo se sostenuti entro il 10 agosto 2026.

In nessun caso saranno considerati nel conteggio dei cfu i crediti relativi a:

- a) corsi liberi (ovvero quelli non compresi nel piano di studi approvato per il corso di studi di appartenenza);
- b) moduli di esami per i quali non è stata superata, al 10 agosto 2026, la prova conclusiva;
- c) tirocini formativi o attività extra-didattiche inerenti a specifiche prove di esame per le quali non è stata superata al 10 agosto 2026 quella conclusiva;
- d) esami dispensati.

Per partecipare al presente Concorso i requisiti minimi di merito individuati nell'osservanza dei

principi e delle disposizioni delle normative di riferimento (D.P.C.M. 9/04/2001, D.M. 1320 del 17.12.2021, Piano Triennale di indirizzo della Regione Abruzzo) sono:

iscritti per la prima volta al:	prima ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio, successiva valutazione dei requisiti di merito, come sottoesposto:
1° anno di tutti i corsi di laurea	almeno 20 crediti verbalizzati entro il 10/08/2027 per lo svincolo della III ^a oppure della II ^a rata per gli studenti non liquidati con la graduatoria di novembre 2026. Almeno 20 crediti verbalizzati al 30/11/2027 per il mantenimento della borsa di studio.
1° anno dei corsi di laurea Magistrale biennale sotto condizione	150 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026 + 20 crediti verbalizzati entro il 10/08/2027 per lo svincolo della II ^a rata nonché almeno 20 crediti verbalizzati al 30/11/2027 per il mantenimento della borsa di studio.

iscritti ad anni successivi al primo anno di:	ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio e merito, come sottoesposto:
corsi di Laurea Triennale: II anno	almeno 25 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
corsi di Laurea Triennale: III anno	almeno 80 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
corsi di Laurea Triennale: 1° fuori corso	almeno 135 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026

Corsi di Laurea a ciclo unico: II anno	almeno 25 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ III anno	almeno 80 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ IV anno	almeno 135 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ V anno	almeno 190 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ VI anno	almeno 245 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ 1° fuori corso	almeno 55 crediti in più verbalizzati rispetto ai crediti previsti per l'ultimo anno di corso verbalizzati entro il 10/08/2026
Corsi di Laurea Magistrale Biennale: II anno:	almeno 30 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ 1° fuori corso	almeno 80 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026

Gli studenti universitari, iscritti agli anni successivi al primo, sono tenuti a verificare prima della compilazione della domanda, tramite la propria pagina web dell'Università, la registrazione degli esami sostenuti.

Qualora la pagina web personale degli esami sostenuti non risultasse aggiornata con gli ultimi esami superati, le difformità riscontrate vanno segnalate tempestivamente alla Segreteria di competenza.

N.B. gli studenti iscritti al 1° anno di corso di laurea Triennale o a ciclo unico nell'a.a.2026/2027, qualora intendano partecipare in qualità di studenti del 2° anno di corso al bando di concorso riferito all'a.a.2027/2028, dovranno acquisire entro la data del 10.08.2027 almeno n. 25 CFU come da tabella suindicata mentre gli studenti iscritti al 1° anno di corso di laurea Magistrale biennale nell'a.a. 2026/2027 che intendano partecipare in qualità di studenti del 2° anno per l'a.a. 2027/2028, alla medesima data, dovranno acquisire almeno 30 CFU.

ART. 12 REQUISITI DI MERITO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

I crediti richiesti agli studenti con handicap e/o invalidità non inferiore al 66% sono i seguenti:

iscritti per la prima volta al:	prima ammissione al Concorso con requisiti di reddito
1° anno corso di Laurea Triennale, Magistrale Biennale Laurea Magistrale a ciclo unico	Agli studenti matricole diversamente abili (portatori di handicap e/o con invalidità non inferiore al 66%) non si applicano i requisiti di merito

1° anno sotto condizione Laurea Magistrale Biennale	150 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
iscritti ad anni successivi al primo di:	ammissione al Concorso con requisiti di reddito e di merito, come sottoesposto:
corsi di Laurea Triennale: II anno	almeno 15 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
corsi di Laurea Triennale: III anno	almeno 48 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
corsi di Laurea Triennale: 1° fuori corso	almeno 81 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
corsi di Laurea Triennale: ultimo semestre	almeno 114 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
corsi di Laurea Mag. a ciclo unico: II anno	almeno 15 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ III anno	almeno 48 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ IV anno	almeno 81 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ V anno	almeno 114 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“1° fuori corso, ove previsto/ VI anno	almeno 147 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ “ 1° fuori corso	almeno 180 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ ultimo semestre del VI anno	almeno 213 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
corsi di Laurea Mag.biennale: II anno	almeno 18 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ 1° fuori corso	almeno 48 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026
“ ultimo semestre del II anno	almeno 81 crediti verbalizzati entro il 10/08/2026

Art. 13 BONUS (solo per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo).

Il bonus è una dotazione di crediti aggiuntivi utilizzabili per raggiungere il livello di merito minimo richiesto per accedere ai benefici dell'anno al quale lo studente intende iscriversi

Qualora lo studente, iscritto agli anni successivi al primo, non raggiunga il merito previsto agli articoli 11 o 12, potrà richiedere il bonus rispondendo SI al quesito *“Hai intenzione di utilizzare il bonus nell'a.a. 2026/2027”* proposta dalla procedura all'atto di compilazione della domanda on-line.

Il bonus utilizzabile varia sulla base dell'anno di corso frequentato, nel seguente modo:

per il raggiungimento dei CFU previsti nel presente Bando per:	crediti di bonus utilizzabili:
gli iscritti al 2° anno di corso	massimo 5 cfu di BONUS
gli iscritti al 3° anno di corso	massimo 12 cfu di BONUS
gli anni di corso successivi al terzo (dei corsi di laurea Triennale, magistrale a ciclo unico) e a partire dal secondo anno della laurea magistrale biennale	massimo 15 cfu di BONUS

I crediti bonus non dovranno essere sommati al numero dei crediti conseguiti e dichiarati in domanda, poiché il calcolo sarà effettuato automaticamente dal software.

Pertanto, si dovrà inserire solo il numero dei cfu conseguiti e verbalizzati entro la data del 10/08/2026.

Nel caso in cui per raggiungere i cfu richiesti non sia necessario l'intero valore del bonus, esso verrà automaticamente frazionato e la quota di bonus residua potrà essere utilizzata negli anni successivi.

Ad esempio, lo studente che chiede di utilizzare il bonus per il raggiungimento del requisito di merito per il 2° anno della laurea Triennale avrà diritto ad un bonus totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea Triennale + laurea magistrale). Pertanto, se lo studente utilizza 3 crediti di bonus per il 2° anno, avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di bonus per il resto della carriera universitaria

Gli studenti che non hanno mai utilizzato il bonus nel corso di Laurea Triennale potranno richiederlo (fino ad un massimo di 15 cfu) per il raggiungimento dei crediti previsti per gli anni successivi al primo per i corsi di Laurea Magistrale.

Si precisa che i punti bonus utilizzati non concorrono alla determinazione dell'indice di merito come meglio specificato nell'art. 18.

Art. 14 STUDENTI FUORI CORSO

Gli studenti che partecipano al Concorso dichiarandosi iscritti fuori corso di tutti i Corsi di Laurea non dovranno conseguire la laurea nel corso delle sessioni dell'a.a. 2025/2026, ivi incluse le sessioni straordinarie di tale annualità

In caso contrario, tali studenti decadranno dalla condizione di idonei o beneficiari conseguita nella graduatoria di borsa di studio.

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 al secondo anno fuori corso ed oltre risulteranno negativi nella graduatoria di borsa di studio, ad eccezione degli studenti diversamente abili i quali potranno beneficiare della borsa di studio per un semestre per un importo pari alla metà del valore ordinario per iscrizioni fino al 2 anno fuori corso.

Art. 15 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO SOTTO CONDIZIONE

Gli studenti che intendono partecipare al Concorso in qualità di iscritti al primo anno della laurea magistrale sotto condizione (poiché conseguiranno il titolo di laurea Triennale nel corso di una sessione dell'a.a. 2025/2026, ivi incluse le sessioni straordinarie) dovranno aver conseguito alla data del 10/08/2026 il merito minimo di 150 crediti senza l'aggiunta del bonus.

Gli studenti dovranno indicare nella domanda on line alla pagina "Richiesta Benefici A.A. 2026/2027 - Iscrizione Universitaria" il corso di laurea magistrale a cui intendono iscriversi per l'a.a. 2026/2027, selezionare il 1 anno ed inserire in corrispondenza del campo: "*Tipo iscrizione*" la voce: "*sotto condizione*".

Tali studenti saranno inseriti nella graduatoria di borsa di studio ma l'attribuzione del beneficio sarà sospesa fino al conseguimento della Laurea Triennale e conseguente iscrizione al primo anno della Magistrale.

La dichiarazione di avvenuto conseguimento del titolo dovrà essere comunicata mediante il modulo Conseguimento Laurea accessibile dal box modulistica presente nel sito ADSU.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea nel corso di una delle sessioni dell'a.a. 2025/2026, decadranno dalla condizione di idonei o beneficiari conseguita nella graduatoria di borsa di studio, con la conseguente perdita di ogni beneficio.

Art. 16 DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE "IN SEDE" – "PENDOLARE" – "FUORI SEDE"

La condizione degli studenti, da indicare nella sezione prevista della domanda on-line di partecipazione a questo Concorso, è definita con riferimento al luogo di residenza, secondo la seguente tipologia e come schematizzato nell'appendice 2 del presente bando di concorso:

STUDENTE IN SEDE gli studenti **con residenza anagrafica** in luogo situato ad una distanza massima 20 km dalla sede del corso di studi frequentato (vedi TABELLA STATUS alla fine di questo Bando di Concorso) nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, spendono un tempo di percorrenza (andata e ritorno), con i mezzi pubblici, superiore a n. 4 ore complessive giornaliere, per spostarsi dalla propria residenza alla sede del corso di studio e viceversa e che non prendano alloggio a titolo oneroso.

STUDENTE PENDOLARE gli studenti **con residenza anagrafica** in luogo situato ad una distanza compresa tra 21 km e 49 km dalla sede del corso di studi frequentato nonché gli studenti che risiedono oltre 50 Km ed impieghino oltre 4 complessive giornaliere per raggiungere la sede degli studi universitari, e prendono alloggio con un contratto di comodato **a titolo gratuito** nella città sede del corso di laurea o in un comune con essa confinante per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto, come indicato all'art. 5 del presente bando, nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, spendono un tempo di percorrenza (andata e ritorno), con i mezzi pubblici, inferiori a n. 4 ore complessive giornaliere, per spostarsi dalla propria residenza alla sede del corso di studio e viceversa e che non prendano alloggio a titolo oneroso.

STUDENTE FUORI SEDE gli studenti **con residenza anagrafica** in luogo situato ad una distanza minima 50 km dalla sede del corso di studi frequentato e che stipulino un contratto di locazione a titolo oneroso nella città sede del corso di laurea o in un comune con essa confinante a proprio nome o a nome di un componente del proprio nucleo familiare (in nome e per conto del figlio/a), non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto, nel periodo indicato all'art. 5 del presente bando.

ART. 16.1 CAUSE DI MODIFICA DELLO STATUS/RIDUZIONE DELLA BORSA

Costituirà causa di modifica dello status e conseguente riduzione dei benefici/servizi ad esso correlati:

1. La mancata produzione della documentazione di cui agli art. 5.1 e 5.2 entro la data del 13/11/2026;
2. l'invio della documentazione di cui agli artt. 5.1, 5.2 non risultati regolari a seguito di accertamento in quanto privi dei requisiti o difformi da quanto stabilito dal presente bando.

Pertanto, lo status sarà modificato come segue:

a) da “fuori sede” a “sede”:

se la percorrenza tra la residenza e la sede degli studi frequentata è superiore a 4 ore di viaggio - andata e ritorno - con mezzi pubblici;

b) da “fuori sede” a “pendolare”:

se la percorrenza tra la residenza e la sede degli studi frequentata è inferiore a 4 ore di viaggio - andata e ritorno - con mezzi pubblici;

se lo studente è in possesso di un contratto di locazione a titolo gratuito per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto, come indicato all'art. 5 del presente bando.

c) da “pendolare” a “sede”

se non sussistono i requisiti di cui all'art. 16 o non sia in possesso di un contratto di locazione a titolo gratuito;

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare NON risiede in Italia sono considerati “fuori sede”, a condizione che trasmettano, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 5, il contratto di locazione a titolo oneroso, stipulato a proprio nome in Italia per la frequenza agli studi universitari; in caso contrario, saranno considerati studenti “in sede”.

Nel caso in cui il nucleo familiare dello studente straniero risieda in Italia, lo stesso sarà tenuto al rispetto dell'art. 16.

Art. 17 ESITO DEL CONCORSO E DOMANDA DI RIESAME.

A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (entro il 31/10/2026) sul sito internet www.adsuchietipescara.it, lo studente potrà prendere visione, selezionando la voce “ESITO GRADUATORIA”, delle informazioni inerenti la propria posizione.

La pubblicazione della graduatoria vale agli effetti di legge come notifica dell'esito delle domande ai partecipanti al Concorso.

Gli studenti sia nel caso in cui risultino IDONEI sia qualora risultino NON IDONEI dovranno verificare attentamente la correttezza dei dati inseriti nella domanda con particolare riguardo a quelli sottoelencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. l'anno di immatricolazione/ prima iscrizione;
2. il tipo di iscrizione;
3. il corso di laurea frequentato;
4. attestazione I.S.E.E
5. punti bonus

Qualora, a seguito di tale verifica, gli studenti riscontrassero la necessità di apportare modifiche, aggiunte e/o correzioni ai dati che risultassero non essere corretti potranno **presentare domanda di riesame**.

La domanda di riesame dovrà essere compilata on-line, nell'apposita sezione dedicata presente nel portale studenti attraverso la procedura guidata, **entro il 13/11/2026**.

L'esito della domanda di riesame sarà consultabile con la pubblicazione della graduatoria di dicembre 2026 sul sito www.adsuchietipescara.it.

Art. 18 PROCEDURE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

La graduatoria provvisoria (che sarà pubblicata entro il 31 ottobre 2026) conterrà l'elenco degli studenti idonei (potenziali beneficiari di Borsa di Studio nella graduatoria di dicembre 2026, fermo restando quanto stabilito all'art. 20 punto 3 rispetto agli studenti del 1 anno dei CdL Triennale ed a ciclo unico) e non idonei.

Le graduatorie (anche ai fini dell'individuazione dei beneficiari di borsa di studio) saranno formulate come segue:

- **per i primi anni:** in modo crescente sulla base dell'I.S.E.E., senza alcuna differenziazione per corsi di studio. A parità di reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dall'I.S.P.E. ed in subordine dall'anno di nascita (**più giovane di età**);
- **per gli iscritti agli anni successivi al primo:** in ordine decrescente dell'indice merito risultante dal punteggio ottenuto dalla **sommatoria dei voti** degli esami superati entro 10/08/2026 moltiplicata per il numero complessivo dei crediti riportati negli stessi (comprese le idoneità). Gli eventuali punti bonus utilizzati per arrivare al requisito minimo non saranno conteggiati per definire l'indice di merito. A parità di merito complessivo, l'ordine di precedenza in graduatoria verrà stabilito in base all'importo dell'I.S.E.E. più basso. In caso di parità di ISEE la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'importo dell'I.S.P.E. più basso ed in caso di ulteriore parità, in base alla data di nascita (**più giovane di età**).
- **per gli anni successivi al primo dei corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca:** la
 - graduatoria verrà formulata in ordine crescente dell'importo dell'I.S.E.E. In caso di parità di ISEE la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'importo dell'I.S.P.E. più basso ed in caso di ulteriore parità, in base alla data di nascita (**più giovane di età**).

Lo stanziamento spettante agli studenti iscritti agli anni successivi verrà ripartito proporzionalmente al numero degli idonei elencati nelle graduatorie, distinti per corso di laurea ed anno di corso ed al valore economico delle borse, garantendo, comunque, una borsa per ogni anno di corso e singolo corso di Laurea.

Art. 19 IMPORTI ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO –

Le Borse di Studio comprendono una quota in denaro e una quota vitto (in nessun modo monetizzabile e fruibile tramite accesso al servizio di ristorazione secondo le modalità indicate all'art. 30 del presente bando) come da importi di seguito indicati in conformità con le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale MUR del 10 febbraio 2026, n. 175:

1) studenti in "sede": borsa di € 2.890,16 + un pasto giornaliero gratuito (quota vitto pari a € 1.017,83);
2) studenti "pendolari": borsa di € 4.190,71 (€ 3.172,88 quota denaro + quota vitto pari a € 1.017,83);
3) studenti "fuori sede": borsa di € 7.171,11 (€ 3.388,05 quota denaro + € 1.747,39 quota alloggio + quota vitto pari a € 2.035,67)
4) studenti "fuori sede" Alloggiati GRATUITAMENTE c/o residenza: Per tale categoria di studenti la quota alloggio sarà trattenuta dall'ADSU

La borsa verrà corrisposta integralmente (100%) agli studenti il cui I.S.E.E. sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dalla normativa vigente e fissato in **€ 24.335,11**.

Per valori superiori ai 2/3, sino al raggiungimento del predetto limite di **€ 24.335,11**, la quota denaro della borsa, in applicazione degli Indirizzi operativi per i bandi per le borse di studio università e AFAM a.a. 2026/2027 approvati dalla Regione Abruzzo con DGR n. 397 del 29.06.2026, viene proporzionalmente ridotta in misura pari al 75% per gli studenti appartenenti alla 2° fascia ISEE ed in misura pari al 50% per gli studenti appartenenti alla 3° fascia ISEE, come da schema sottostante.

Agli studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 al 1° anno FUORI CORSO, ad eccezione degli studenti diversamente abili, la borsa di studio sarà concessa per un semestre e sarà pari alla metà del valore ordinario.

Per gli studenti diversamente abili la borsa di studio sarà concessa per un semestre e sarà pari alla metà del valore ordinario in caso di iscrizione al 2° anno FUORI CORSO.

L'importo comprenderà una quota vitto che consentirà la fruizione gratuita del servizio di ristorazione fino al 30 giugno 2026 e una quota denaro pari alla metà dell'importo spettante.

Gli importi delle borse di studio saranno determinati in relazione all'appartenenza dello studente a una delle tre fasce determinata dal proprio I.S.E.E., come di seguito riportato:

	1° fascia: ISEE Da €. 0,00 a €. 16.223,40 quota contanti + pasti fruibili gratuitamente:	2° fascia: ISEE Da €. 16.223,41 a €. 20.279,18 quota contanti + pasti fruibili gratuitamente:	3° fascia: ISEE Da €. 20.279,19 a €. 24.335,11 quota contanti + pasti fruibili gratuitamente:
Studenti in SEDE	Quota denaro: €. 2.890,16 + 1 pasto gratuito al giorno	Quota denaro: €.2.167,62 + 1 pasto gratuito al giorno	Quota denaro: €.1.445,08 + 1 pasto gratuito al giorno
Studenti PENDOLARI	Quota denaro: €. 3.172,88 + 1 pasto gratuito al giorno	Quota denaro: €.2.379,66 + 1 pasto gratuito al giorno	Quota denaro: €.1.586,44 + 1 pasto gratuito al giorno
Studenti FUORI SEDE	€.5.135,44 quota contanti di cui: €.3.388,05 quota denaro €.1.747,39 quota alloggio + 2 pasti gratuiti al giorno	€.4.288,43 quota contanti di cui: €. 2.541,04 quota denaro €. 1.747,39 quota alloggio +2 pasti gratuiti al giorno	€.3.441,42 quota contanti di cui: €. 1.694,03 quota denaro €. 1.747,39 quota alloggio +2 pasti gratuiti al giorno
Studenti FUORI SEDE Alloggiati GRATUITAMENTE c/o residenza	Quota denaro: €.3.388,05 * + 2 pasti gratuiti al giorno *quota alloggio trattenuta dall'ADSU	Quota denaro: €. 2.541,04 * +2 pasti gratuiti al giorno *quota alloggio trattenuta dall'ADSU	Quota denaro: €.1.694,03 * + 2 pasti gratuiti al giorno *quota alloggio trattenuta dall'ADSU

L'importo della quota denaro della borsa di studio è incrementato nelle seguenti misure disposte dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n.1320:

- 15% agli studenti con un ISEE inferiore o uguale al 50% del limite massimo di riferimento;
- 20% alle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M;
- 20% agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio secondo le modalità che saranno successivamente pubblicate sul sito dell'ADSU con la precisazione, comunque, che per tutto il periodo di iscrizione ai due corsi di studio, il corso a cui correlare il beneficio della borsa di studio non potrà in alcun modo essere modificato con il secondo corso correlato all'incremento della borsa medesima.

Gli incrementi di cui ai punti precedenti non sono cumulabili. Si applicherà l'incremento più favorevole per lo studente.

In applicazione degli Indirizzi operativi per i bandi per le borse di studio università e AFAM a.a. 2026/2027 approvati dalla Regione Abruzzo con DGR n. 397 del 29.06.2026 gli incrementi per gli studenti fuori sede non si applicheranno sulla quota alloggio.

Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Ateneo Telematico "Leonardo da Vinci" attivati dall'Università degli Studi di Chieti – Pescara, sono considerati con lo status "IN SEDE".

Gli studenti, per riscuotere le somme spettanti, sono tenuti obbligatoriamente, ai sensi della L. 214 del 22.12.2011, ad indicare sulla domanda on-line il proprio codice IBAN, relativo a conto corrente bancario intestato al solo studente richiedente la partecipazione al Concorso o cointestato (studente richiedente + familiare/altro) o carta prepagata bancaria, purché associata ad un codice IBAN, intestata al solo studente.

Al fine del buon esito dei pagamenti, si consiglia vivamente agli studenti di disporre di carte che consentano l'accredito fino a concorrenza degli importi massimi erogabili dall'ADSU.

Qualora lo studente estingua o modifichi il conto/carta che ha indicato per l'accredito della borsa di studio dovrà inserire il nuovo IBAN accedendo al relativo box presente nel portale studenti.

Art. 20 RATE DI BORSA DI STUDIO.

L'Azienda sospende fino a conclusione del procedimento di accertamento, il pagamento della prima rata di borsa di studio agli studenti beneficiari per i quali, dalle verifiche presso la banca dati dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio", del Conservatorio di Pescara, dell'Università Telematica "L. Da Vinci" e dell'ISIA di Pescara, non risulti effettuata l'iscrizione per l'a.a. 2026/2027 al corso di laurea oppure risultino difformità nei dati di merito rispetto a quanto dichiarato all'atto di compilazione della domanda. Analoga sospensione viene disposta per anomalie riscontrate rispetto all'ISEE presentato e/o nel caso in cui non risulti inserito l'IBAN nella domanda presentata.

L'ADSU procederà all'emissione periodica dei pagamenti per tali studenti entro i successivi 30 giorni dalla positiva risoluzione della causa di sospensione.

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE E AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI DI LAUREA:

La borsa di studio viene erogata agli studenti beneficiari in due rate:

1) LA PRIMA RATA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE E AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI DI LAUREA:

Il pagamento della PRIMA RATA della borsa di studio pari al 50% del dovuto sarà disposto a favore degli studenti iscritti ad anni successivi al primo ed al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale risultati beneficiari e non sospesi entro il 31/12/2026;

2) LA SECONDA RATA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI DI LAUREA:

A tale categoria di studenti, la seconda rata pari al restante 50% verrà corrisposta dopo la pubblicazione della graduatoria di assegnazione delle borse di studio di dicembre entro il 30/06/2027;

3) LA SECONDA RATA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE:

agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale biennale, la seconda rata pari al restante 50% del dovuto verrà corrisposta successivamente alla liquidazione della medesima rata agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di cui al punto precedente solo per gli studenti che avranno verbalizzato almeno 20 crediti senza l'aggiunta di punti bonus entro il 10/08/2027.

L'ADSU procederà d'ufficio all'accertamento della verbalizzazione entro il 10 agosto 2027 dei crediti previsti e pertanto lo studente non dovrà inviare alcun documento comprovante il raggiungimento del requisito di merito richiesto.

L'ADSU provvederà ad adottare i provvedimenti di liquidazione della seconda rata a partire dal mese di luglio 2027. Ulteriori provvedimenti di liquidazione saranno adottati nei mesi successivi a favore degli studenti che dai controlli precedenti non erano risultati ancora in possesso dei 20 crediti richiesti.

Gli studenti che, entro il 10/08/2027, non abbiano conseguito 20 crediti, perderanno il diritto all'erogazione della seconda rata.

I benefici derivanti dal riconoscimento dell'idoneità e/o della borsa di studio saranno revocati agli studenti che non abbiano comunque conseguito, entro il 30 novembre 2027, almeno n. 20 crediti riconosciuti per il corso di studi a cui sono iscritti nell'anno in cui beneficiano della borsa.

Gli studenti i quali, entro il 10/08/2027, non abbiano conseguito 20 crediti, ma che abbiano raggiunto tali crediti entro il 30 novembre 2027, manterranno la prima rata di borsa di studio.

Agli studenti in situazione di diversa abilità (handicap e/o invalidità non inferiore al 66%), non si applicano i requisiti di merito previsti dall'art. 11.

4) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:

La borsa di studio viene erogata agli studenti beneficiari in tre rate:

- A) la prima rata della borsa di studio, in misura pari al 20% della quota denaro, è corrisposta entro il 10 novembre 2026;
- B) la seconda rata della borsa di studio, in misura pari ad un ulteriore 30% della quota denaro, è corrisposta entro il 31 dicembre 2026;
- C) la terza rata, in misura pari al restante 50% del dovuto, verrà corrisposta successivamente alla liquidazione della seconda rata agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di cui al punto 2) solo per gli studenti che avranno verbalizzato almeno 20 crediti senza l'aggiunta di punti bonus entro il 10/08/2027.

L'ADSU procederà d'ufficio all'accertamento della verbalizzazione entro il 10 agosto 2027 dei crediti previsti e pertanto lo studente non dovrà inviare alcun documento comprovante il raggiungimento del requisito di merito richiesto.

L'ADSU provvederà ad adottare i provvedimenti di liquidazione della terza rata a partire dal

mezzo di luglio 2027. Ulteriori provvedimenti di liquidazione saranno adottati nei mesi successivi a favore degli studenti che dai controlli precedenti non erano risultati ancora in possesso dei 20 crediti richiesti.

Gli studenti che, entro il 10/08/2027, non abbiano conseguito 20 crediti, perderanno il diritto all'erogazione della terza rata.

I benefici derivanti dal riconoscimento dell'idoneità e/o della borsa di studio saranno revocati agli studenti che non abbiano comunque conseguito, entro il 30 novembre 2027, almeno n. 20 crediti riconosciuti per il corso di studi a cui sono iscritti nell'anno in cui beneficiano della borsa.

Gli studenti i quali, entro il 10/08/2027, non abbiano conseguito 20 crediti, ma che abbiano raggiunto tali crediti entro il 30 novembre 2027, manterranno la prima e seconda rata di borsa di studio.

Gli studenti che dovessero risultare beneficiari di borsa di studio solo con la graduatoria di dicembre 2026, percepiranno il beneficio in due rate ciascuna di valore pari al 50% dell'importo dovuto.

Per la liquidazione della seconda rata troveranno applicazione le disposizioni di cui al punto C).

Agli studenti in situazione di diversa abilità (handicap e/o invalidità non inferiore al 66%), non si applicano i requisiti di merito previsti dall'art. 11.

Per la modalità di liquidazione della 1 o della 2 rata agli studenti del primo anno alloggiati gratuitamente in Residenza si rimanda a quanto disciplinato all'art. 3 del relativo bando

5) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

La seconda rata sarà corrisposta agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato e Scuole di Specializzazione previo superamento dell'esame di ammissione all'anno successivo, se previsto.

6) RATA PER GLI STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO:

Agli studenti iscritti fuori corso verrà assegnato il beneficio della borsa di studio con la graduatoria di Dicembre 2026 ma si procederà all'accredito della somma ad essi spettante solo a conclusione delle sessioni straordinarie di Laurea riferite all'a.a. 2025/2026 a condizione che non conseguano il titolo in una sessione riferita a tale annualità.

Art. 21 TASSA REGIONALE.

L'importo della tassa regionale, fissato in € 140,00 dal D.lgs. 68/2012, deve essere versato obbligatoriamente, a pena di esclusione, al momento del pagamento della prima rata di iscrizione all'Università con le modalità stabilite nel "Manifesto Generale degli Studi" dall'Università G. D'Annunzio, dall'Università Telematica "L. Da Vinci", dal Conservatorio o dall'ISIA di Pescara.

La tassa regionale verrà rimborsata dall'A.D.S.U. d'ufficio, ovvero senza necessità di richiesta, agli studenti risultati beneficiari oppure idonei nelle graduatorie delle borse di studio, a seguito dei dovuti controlli.

In particolare, la tassa regionale sarà rimborsata agli studenti iscritti al primo anno entro il mese di febbraio 2028 (a conclusione, cioè della verifica circa il raggiungimento dei crediti entro il 30 novembre 2027) mentre agli studenti iscritti ad anni successivi al primo si procederà al rimborso entro il mese di luglio 2027.

Art. 22 INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.

Gli studenti in situazione di diversa abilità (handicap e/o invalidità non inferiore al 66%) sono esonerati dal pagamento della tassa regionale.

L'importo della quota denaro della borsa di studio attribuita verrà incrementata in misura pari al 40% a favore dello studente vincitore di borsa diversamente abile. Nel caso in cui lo stesso risulti solo idoneo alla borsa di studio, beneficerà di un contributo in denaro o l'equivalente in servizi, non eccedente il 40% dell'importo della quota denaro prevista in relazione allo status ed alla fascia ISEE di appartenenza.

In applicazione degli indirizzi operativi per i bandi per le borse di studio università e AFAM a.a. 2026/2027 approvati dalla Regione Abruzzo con DGR n. 397 del 29.06.2026 l'incremento non si applicherà sulla quota alloggio.

L'incremento di cui al presente articolo non è cumulabile con gli incrementi previsti dal precedente art. 19.

Art. 23 CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.

Il beneficio della borsa di studio e l'idoneità alla stessa sono incompatibili con altre borse di studio concesse per l'a.a. 2026/2027 da altri Enti pubblici e/o privati, anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. Lo studente in tali casi sarà tenuto ad optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza e in assenza di scelta espressa lo studente decadrà automaticamente dalle graduatorie di borsa di studio di cui al presente bando di concorso.

Fanno eccezione le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti e le borse di studio concesse dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione.

Gli studenti che beneficiano gratuitamente della mensa con oneri a carico di altri enti pubblici potranno accedere al servizio di ristorazione ADSU solo al costo di €. 3,30 a pasto.

Premesso che l'importo massimo spettante agli studenti fuori sede a titolo di quota alloggio è stabilito in €. 1.747,39, agli studenti vincitori di borsa di studio che beneficiano del servizio alloggio con oneri a carico di altri Enti Pubblici, sarà corrisposto l'importo effettivamente pagato pari al canone mensile risultante dal contratto di locazione presentato che dovrà essere di durata non inferiore a 10 mesi escluso agosto e conforme alle indicazioni di cui al precedente art. 5 moltiplicato per i mesi di durata del contratto stesso fino ad un massimo di €. 1.747,39 e sulla cui base sarà determinata la quota della borsa di studio spettante.

Art. 24 CAUSE DI ESCLUSIONE.

Costituiscono cause di esclusione dai benefici di cui al presente bando:

- 1) mancata conclusione della compilazione della domanda (conferma) on-line entro le ore 12,00 del **01 settembre 2026**;
- 2) mancata iscrizione/immatricolazione all'Ateneo entro il 31 marzo 2027 e, limitatamente agli studenti che conseguano il titolo di laurea Triennale in una sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026 con conseguente iscrizione ad un corso di laurea magistrale biennale, entro il 10 maggio 2027.
- 3) autocertificazioni mendaci prodotte dallo studente ai fini della partecipazione al Concorso, accertate d'ufficio;
- 4) mancanza dei requisiti di reddito richiesti dal presente bando;
- 5) mancanza dei requisiti di merito richiesti dal presente bando;
- 6) Attestazione ISEE con data di presentazione successiva al termine del **01 settembre 2026** e/o con valori superiori rispetto ai limiti massimi fissati dal presente bando;
- 7) Attestazione ISEE con annotazioni e/o NON VALIDA per Prestazioni per il Diritto agli studi Universitari e/o non riferita al richiedente senza che l'interessato abbia provveduto alle correzioni nei termini e modi previsti dall' art. 8 del presente bando;
- 8) La mancata trasmissione della documentazione prevista per gli studenti di cui all' art. 7 entro il termine del 13 novembre 2026;

Art. 25 CAUSE DI DECADENZA.

Lo studente decade da tutti i benefici, qualora risulti che:

- a) a seguito di indagini effettuate, abbia dolosamente dichiarato fatti non rispondenti al vero, ferme restando le responsabilità penali correlate;
- b) non abbia perfezionato l'iscrizione/immatricolazione all'Università degli Studi "G. D'Annunzio", al Conservatorio, all'Università Telematica "L. Da Vinci" o all'ISIA di Pescara per l'a.a. 2026/2027;
- c) in fase di verifica, presso le rispettive Segreterie del Corso di Laurea, sul merito dichiarato all'atto di compilazione della domanda di partecipazione a questo Concorso, non risulti in possesso dei requisiti richiesti. Questa A.D.S.U., essendo tenuta a verificare la veridicità dei dati autocertificati dagli studenti, accerterà anche in via telematica, presso le Segreterie dei Corsi di laurea i crediti ed i voti verbalizzati;
- d) iscritto al 1° anno di corso, non abbia conseguito, entro il 30/11/2026 almeno n. 20 crediti;
- e) abbia rinunciato al prosieguo degli studi nel corso dell'anno accademico 2026/2027 prima del 30 giugno 2027.
- f) la mancata opzione di cui all'art. 23 del presente bando.
- g) consegua la laurea nel corso della sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026 ed abbia presentato

- domanda di partecipazione al concorso quale studente fuori corso;
- h) non consegua la laurea Triennale nel corso della sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026 ed abbia presentato domanda di partecipazione al concorso quale studente del 1 anno sotto condizione;
 - i) trasferimento presso altri Atenei prima del 30 giugno 2027;
 - j) Rinuncia riferita alla precedente carriera presentata DOPO il 13 novembre 2026 fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 27 con riferimento agli studenti iscritti al c.d. "semestre filtro" di cui all'art. 2.1.1 del presente bando;
 - k) Sospensione della carriera universitaria;
 - l) Per gli iscritti al semestre filtro la mancata immatricolazione al secondo semestre o ad altro corso di laurea.

Art. 26 RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI DECADENZA DAL BENEFICIO.

Qualora, a seguito di provvedimento di revoca, lo studente dovesse restituire le somme riscosse e il costo dei pasti usufruiti, sarà tenuto a rimborsare l'importo entro 30 gg. dalla notifica della revoca del beneficio tramite la procedura PAGOPA.

L'Azienda si riserva di autorizzare una eventuale rateizzazione degli importi dovuti. In caso di rateizzazione si provvederà ad applicare gli interessi al tasso ufficiale in vigore.

Nel caso di omesso o ritardato versamento anche di una singola rata, l'Azienda si riserva di considerare lo studente decaduto dall'autorizzazione alla restituzione rateale.

In caso di revoca dai benefici, lo studente dovrà rimborsare il costo dei pasti consumati.

La mancata restituzione delle somme indebitamente percepite, comporterà l'avvio, da parte di questa Azienda, di tutte le procedure, ivi comprese quelle giudiziarie, per il recupero delle somme dovute.

Art. 27 PRECEDENTE RINUNCIA AGLI STUDI - DECADENZA

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/ o livello di corso fermo restando il possesso dei requisiti di reddito e merito.

Agli studenti che in caso di rinuncia agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera. Questi studenti possono partecipare nuovamente ai concorsi indetti dalle ADSU abruzzesi e si vedranno attribuiti i benefici correlati a condizione di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti. Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente dovrà comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni oggetto della rinuncia agli studi.

La rinuncia riferita alla precedente carriera dovrà necessariamente essere presentata entro e non oltre il 13 novembre 2026, pena il mancato riconoscimento dell'idoneità.

Il termine indicato al comma precedente non trova applicazione nei confronti degli studenti iscritti al c.d. "semestre filtro" disciplinato dall'art. 2.1.1 del presente bando.

Agli studenti che in caso di decadenza agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera e purché lo studente abbia restituito tutti gli importi eventualmente percepiti a titolo di borsa di studio nel corso della carriera da cui è decaduto.

Art. 27.1 TRASFERIMENTI E PASSAGGI AD ALTRO CORSO DI LAUREA

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/ o livello di corso fermo restando il possesso dei requisiti di reddito e merito.

L'inserimento in graduatoria dello studente è determinato facendo riferimento al principio dell'anno di prima immatricolazione in senso assoluto ad un corso di studi universitario e/o equiparato in qualsiasi momento e ovunque, anche all'estero, sia avvenuta.

Nei casi di trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea del medesimo o diverso Ateneo rileva la continuità della carriera universitaria e non l'interruzione degli studi come invece avviene con riferimento alla rinuncia.

Pertanto, l'anno di prima immatricolazione in tali casi è individuato:

- per chi si iscrive all'a.a. 2026/2027 ad un corso di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale biennale e ciclo unico: nell'anno di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano;
- per chi si iscrive all'a.a. 2026/2027 ad un corso di Laurea Magistrale biennale: nel primo anno di iscrizione universitaria dopo il conseguimento della laurea Triennale presso qualsiasi Università italiana o estera riconosciuta legalmente dallo Stato italiano.

Art. 28 BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Gli studenti che abbiano fatto richiesta all'Università "G. D'Annunzio" di partecipare ai Progetti di Mobilità Internazionale (Erasmus) validati dall'Università e siano risultati vincitori di tali progetti, in sede di compilazione della domanda per la partecipazione al presente Concorso devono selezionare nella sezione "Servizi richiesti" della domanda on-line, la voce, "Mobilità internazionale" e dichiararsi:

1. studente fuori sede se in possesso di contratto di locazione a titolo oneroso per un periodo di almeno 10 mesi, escluso il mese di agosto (qualora stipulato in Italia, il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate) **da inviare in formato digitale all' A.D.S.U. entro il 13/11/2026.**

Qualora il periodo di permanenza all'estero sia inferiore a 10 mesi, lo studente dovrà presentare il contratto in suo possesso (qualora stipulato in Italia il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate) entro la menzionata data di scadenza e, successivamente, un ulteriore contratto di locazione a titolo oneroso integrativo fino alla concorrenza dei 10 mesi richiesti, escluso agosto.

In tal caso, lo studente sarà collocato provvisoriamente in graduatoria con status di "pendolare" fino alla produzione del contratto integrativo.

2. studente "pendolare" se il periodo di alloggio all'estero sia di durata inferiore a 10 mesi e lo studente non intenda prolungarlo, oppure sia a titolo GRATUITO. In tal caso sarà attribuita dall' A.D.S.U. allo studente la borsa di studio prevista per studente pendolare.
3. la durata della locazione dovrà essere conforme con il periodo indicato dall'art. 5 del presente Bando.

Gli esami e i crediti conseguiti presso Università estere, nell'ambito dei Progetti di mobilità internazionale, qualora non siano stati ancora convalidati dall'Università di riferimento, devono essere inseriti dagli studenti all'atto di compilazione della domanda di borsa di studio con voto di 18/30 e con i crediti previsti nel proprio piano di studio.

Agli studenti i quali risulteranno beneficiari o idonei nella graduatoria di attribuzione delle Borse di Studio sarà erogata, per una sola volta, un'integrazione della borsa di studio già concessa e certificata dall'Università "G. D'Annunzio per i Progetti di mobilità internazionale.

Qualunque sia la somma stanziata per il corrente anno accademico per il menzionato progetto, l'A.D.S.U. erogherà a tali studenti la differenza in denaro rispetto alle somme a qualsiasi titolo erogate dall'Ateneo, fino alla concorrenza di **€ 600,00** per ogni mese di soggiorno all'estero (corrispondente a €. 20 giornaliero) per un periodo massimo di n. 10 mesi, indipendentemente dal Paese di destinazione.

In base alle disponibilità finanziarie della A.D.S.U. è concesso, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno fino all'importo di € 100,00 per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei

ART. 29 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER I LAUREATI IN CORSO REGOLARE DI STUDI.

L'Azienda si riserva di pubblicare sul sito www.adsuchietipescara.it apposito avviso relativo all'integrazione di cui al presente articolo nel caso in cui le disponibilità finanziarie dovessero consentire il riconoscimento del beneficio.

L'eventuale integrazione sarà comunque prevista unicamente in favore degli studenti beneficiari di borsa di studio che conseguano nell'a.a. 2026/2027 il titolo di studio di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale biennale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici purché non sia già stata ottenuta in precedenza.

ART. 30 SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE MENSE UNIVERSITARIE.

Con la domanda di partecipazione al presente Concorso lo studente è automaticamente iscritto anche all'anagrafe studenti ADSU e pertanto non dovrà compilare nessun'altra domanda per l'accesso al servizio di ristorazione.

Tali studenti, ad eccezione di coloro già iscritti all'anagrafe per l'a.a. 2025/2026, potranno accedere al servizio di ristorazione al costo di euro 2,00 a pasto fino al 31/12/2026.

Gli studenti invece iscritti all'anagrafe per l'a.a. 2025/2026 potranno continuare a fruire del servizio con la fascia attribuita fino al 31/12/2026.

In entrambi i casi, dal 1/01/2027, le fasce saranno automaticamente aggiornate secondo le risultanze della nuova graduatoria.

Agli studenti (sia del primo anno che degli anni successivi al primo) che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione al presente concorso o successiva iscrizione all'anagrafe studenti e non abbiano mai effettuato la procedura per il rilascio del QR CODE dovranno prendere visione di tale procedura nonché delle modalità di ricarica del BORSELLINO ELETTRONICO pubblicate nella sezione RISTORAZIONE del sito ADSU di Chieti/Pescara.

L'autorizzazione all'accesso al servizio mensa ha la durata di un anno solare (dal 1/01/2027 fino al 31/12/2027) e si aggiorna automaticamente ad ogni eventuale modifica che dovesse essere apportata alla posizione in graduatoria dello studente.

Lo studente risponderà dell'utilizzo improprio del QR CODE e sarà tenuto a rifondere all'ADSU i pasti consumati al costo unitario di euro 8,00.

La direzione si riserva di adottare, in relazione alla gravità dell'infrazione, eventuali ulteriori provvedimenti.

Qualora lo studente non abbia rinnovato domanda di partecipazione al Concorso per l'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2026/2027 o successiva iscrizione all'anagrafe della A.D.S.U., l'autorizzazione all'accesso al servizio cesserà alla data del 31/12/2026 e non sarà consentito l'accesso a mensa successivamente a tale data ferma restando la possibilità di effettuare nel corso dell'anno 2026 l'iscrizione all'Anagrafe ADSU.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno titolo a consumare gratuitamente i pasti in base allo status ad essi assegnato.

Nessun rimborso è dovuto per mancata fruizione del servizio di ristorazione né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito della sospensione delle attività didattiche.

Agli studenti iscritti all'ultimo anno che si laureano in corso, ivi comprese le sessioni straordinarie, è concessa la fruizione dei pasti gratuiti fino alla data del conseguimento del titolo di Laurea, che deve essere obbligatoriamente comunicato alla A.D.S.U.

Successivamente al conseguimento del titolo di laurea che dovrà essere comunicato all'ADSU ed a cui non segua iscrizione ad un ulteriore corso, lo studente non è più autorizzato all'accesso a mensa neppure a pagamento.

In mancanza lo studente risponderà dell'utilizzo improprio del QR CODE e sarà tenuto a rifondere all'ADSU i pasti consumati al costo unitario di euro 8,00.

Agli studenti del 1° anno fuori corso o, se diversamente abili, al 2° anno fuori corso della Laurea Triennale, Laurea Magistrale biennale e Laurea Magistrale a ciclo unico, idonei o beneficiari di borsa di studio, è concesso l'accesso a mensa con i pasti gratuiti fino alla data del 30/06/2027 e comunque, fino al conseguimento del titolo di Laurea, se antecedente, che deve essere obbligatoriamente comunicato alla A.D.S.U.

Art. 31 CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI I.S.E.E.: SANZIONI.

Questa A.D.S.U. effettua i controlli delle autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti il beneficio.

I controlli relativi all'iscrizione, all'anno di prima immatricolazione, al numero di esami o crediti formativi dichiarati, saranno effettuati presso le Segreterie delle Università "G. D'Annunzio" e Telematica "L. Da Vinci" mentre i controlli relativi agli aspetti che riguardano la condizione economica (degli studenti risultati in graduatoria beneficiari ed idonei) saranno effettuati presso la banca dati l'INPS ed in

collaborazione con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti.

Tali controlli verranno effettuati a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante al fine di fruire dei benefici, il richiedente decadrà dagli stessi, fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda procederà al recupero della somma o del valore dei benefici e/o servizi già erogati, come previsto dalla normativa vigente e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento dei reati di cui agli artt. 438, 495, 640 del Codice Penale.

Oltre alla restituzione della somma erogata, lo studente, ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 10, comma 3, sarà soggetto all'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati contenuti nelle autocertificazioni e nelle documentazioni prodotte sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio previste dal bando. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 9/04/2001. Di essi è, inoltre, data pubblicità nei termini previsti dall'art. 22, L. n. 412/91 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente Amministrazione. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti (d'ora, in avanti, l'ADSU).

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali".

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI E INTERESSATI

I dati personali oggetto di trattamento sono dati anagrafici, di contatto, economici connessi anche all'ISEE, dati del nucleo familiare e dati inerenti il percorso universitario.

I dati particolari (ex dati sensibili) sono esclusivamente quelli che consentono di identificare categorie specifiche di partecipanti ai bandi e il loro accesso ai benefici, oltre a quei dati particolari che siano necessari per l'accesso ai servizi oggetto del bando.

Gli interessati sono i partecipanti ai bandi emessi dall'ADSU.

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati particolari (ex dati sensibili), tra cui sono ricompresi i dati idonei a rivelare lo stato di salute, saranno oggetto di trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 9 del GDPR e art. 2-sexies del Codice Privacy;

I dati personali sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio previsti dal bando, pasti gratuiti o a prezzo agevolato ed altri benefici anche di natura economica erogati dall'Azienda, oltre la gestione e la loro tenuta e organizzazione. Il trattamento è lecito per finalità di interesse pubblico e per gli obblighi di Legge secondo la normativa italiana:

Legge Regionale 91/94 e ssmmii (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390)

D.Lgs 68/2012

DPCM 9/04/2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e Decreto Ministeriale n. 1320 del Ministero dell'Università e della Ricerca del 17.12.2021

D. Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 (Albo Pretorio)
art. 22 Legge 412/1991 "Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica"

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati verranno trattati dai dipendenti ADSU, responsabili interni e autorizzati, e dai responsabili esterni al trattamento.

I dati personali e dati particolari (ex dati sensibili) saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e, pertanto, potranno essere comunicati all'Università di Chieti-Pescara, ai gestori delle residenze in convenzione, ad organismi della Regione Abruzzo, ad altre Pubbliche Amministrazioni o Autorità Giudiziarie.

Di essi è, inoltre, data pubblicità nei termini previsti, relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente Amministrazione, all'albo Pretorio online, e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'ADSU; i dati personali e dati particolari (ex dati sensibili) potranno essere anonimizzati al fine di svolgere statistiche.

I dati personali non verranno trasferiti in Paesi terzi.

L'ADSU si avvale, inoltre, come responsabile esterno del trattamento dei dati di società che gestiscono i sistemi informativi dell'Ente, la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Studenti e Borse di Studio, gestione tesserini Mensa e gestione Residenze, e per la gestione del sistema informativo di Affari Generali (Protocollo e Gestione Atti) e Contabilità finanziaria.

TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO

Il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e informatizzato e mediante strumenti (processi decisionali) automatizzati che consistono nella formulazione della Graduatoria Borse di Studio in base ai criteri di merito e reddito stabiliti dal Bando.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per un periodo conforme a quanto disposto dalla legislazione in materia di diritto agli studi universitari e conservazione dei documenti della Pubblica Amministrazione.

DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara; con sede Viale Unità d'Italia 32/A – Chieti Scalo (CH), il cui rappresentante legale è il Presidente Dott.ssa Isabella Gualtieri tel.: 0871.561740, email: adsuch.protocollo@postecert.it;

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati RPD (Data Protection Officer DPO) sono pubblicati su sito web www.adsuchietipescara.it nella sezione Privacy della Homepage.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati ed alla limitazione al trattamento, ai sensi degli articoli 15,16, 17, 18 e 20 (Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione, Diritto di limitazione di trattamento, Diritto alla portabilità) del Regolamento (UE) 2016/679 con gli effetti previsti al punto j).

Inoltre, potrà opporsi al trattamento automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

Potrà inoltre proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Art. 33 FORO COMPETENTE

Eventuale ricorso avverso la decisione di questa Azienda DSU, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sez. Pescara entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza.

IL DIRETTORE
(f.to Avv. Teresa MAZZARULLI)

IL PRESIDENTE
(f.to Dott.ssa Isabella GUALTIERI)

TABELLE

ELENCO DEI COMUNI

PER LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI:
STUDENTE "IN SEDE" E "PENDOLARE"

RISPETTO ALLA SEDE UNIVERSITARIA DI **CHIETI**:

Gli studenti con residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di "SEDE" :

Chieti, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Cepagatti, Fara F.Petri, Francavilla al Mare, Manoppello, Miglianico, Nocciano, Pescara, Pianella, Ripa Teatina, Rosciano, San Giovanni Teatino, Spoltore, Torrevicchia Teatina, Villamagna.

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di "PENDOLARI":

Abbateggio, Alanno, Altino, Ari, Arielli, Atri, Bolognano, Britoli, Bussi sul Tirino, Canosa Sannita, Cappelle sul Tavo, Caramanico, Carpineto della N., Casoli, Castel Frentano, Castiglione a Casauria, Catignano, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Civitella M.R.do, Collecervino, Corfinio, Corvara, Crecchio, Cugnoli, Elice, Fara S.Martino, Farindola, Filetto, Fossacesia, Frisa, Gessopalena, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Ofena, Orsogna, Ortona, Palombaro, Pennapiedimonte, Penne, Perano, Pescosansonesco, Picciano, Pietranico, Pineto, Poggiofiorito, Popoli, Pretoro, Rapino, Rocca S. Giovanni, Roccamontepiano, Roccamorice, Roseto degli Abruzzi, S.Eufemia a Maiella, S.Eusanio del Sangro, S.Martino sulla Marrucina, S.Valentino in A.C., S.Vito Chietino, Salle, Scafa, Serramonacesca, Silvi, Tocco da Casauria, Tollo, Torre dé Passeri, Treglio, Turrivalignani, Vacri, Vicoli, Villa Celiera, Villa S.Lucia D'Abruzzi, Vittorito.

ELENCO DEI COMUNI

PER LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI:
STUDENTE "IN SEDE" E "PENDOLARE"

RISPETTO ALLA SEDE UNIVERSITARIA. DI **PESCARA**:

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di "SEDE":

Pescara, Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Chieti, Città S. Angelo, Francavilla al Mare, Miglianico, Montesilvano, Moscufo, Pianella, Ripa Teatina, S.Giovanni Teatino, Silvi, Spoltore, Tollo, Torrevicchia Teatina

Gli studenti con la residenza anagrafica ei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di "PENDOLARE"

Abbateggio, Alanno, Ari, Arielli, Atri, Bisenti, Bolognano, Britoli, Bucchianico, Canosa Sannita Casacanditella, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Casalincontrada, Castel Frentano, Castiglione a Casauria, Castiglione M.Raimondo, Castilenti, Catignano, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Crecchio, Cugnoli, Elice, Fara F.Petri, Farindola, Filetto, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Giulianova, Guardiagrele, Lanciano, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montefino, Morro D'Oro, Mosciano S. Angelo, Mozzagrogna, Nocciano, Notaresco, Orsogna, Ortona, Paglieta, Pennapiedimonte, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Pietranico, Pineto, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano Roccamorice, Rosciano, Roseto degli Abruzzi, S.Maria Imbaro, San M. Sulla Marrucina, San Valentino in A.C., San Vito chietino, Salle, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torino di Sangro, Torre de' Passeri, Treglio, Turrivalignani, Vacri, Vicoli, Villa Celiera, Villamagna.

ELENCO DEI COMUNI

PER LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI:
STUDENTE "IN SEDE" E "PENDOLARE"

RISPETTO ALLA SEDE UNIVERSITARIA. DI **VASTO**:

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di "SEDE"

Casalbordino, Cupello, Montedorisio, Pollutri, S. Salvo.

Gli studenti con la residenza anagrafica nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di "PENDOLARI"

Archi, Atesa, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fossacesia, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Rocca S. Giovanni, S. Maria Imbaro, San Buono, S.Giovanni Lipioni, San Vito Chietino, Scerni, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Treglio, Tuffillo, Villalfonsina.

N.B. Tutti gli studenti con residenza anagrafica in Comune diverso da tutti quelli sopra elencati rientrano nella condizione di FUORI SEDE (vedi art. 16)

APPENDICE 1

Definizione dei Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, (D.M. n. 176 del 24.02.2026)

Afghanistan Angola Bangladesh Benin Burkina Faso Burundi Cambodia Central African Rep. Chad Comoros	Congo Dem. Rep. Djibouti Eritrea Ethiopia Gambia Guinea Guinea Bissau Haiti Kiribati	Korea, Dem. Rep. Lao People's Dem.Rep Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Myanmar	Nepal Niger Rwanda Senegal Sierra Leone Solomon Islands Somalia South Sudan	Sudan Syrian Arab Rep. Tanzania Timor- Leste Togo Tuvalu Uganda Yemen Zambia
--	---	---	---	---

DEFINIZIONE DELLO STATUS			
	STUDENTI IN SEDE	STUDENTI PENDOLARI	STUDENTI FUORI SEDE
RESIDENZA in luogo situato a distanza	uguale o inferiore a 20 km dalla sede del corso degli studi frequentata		
RESIDENZA in luogo situato a distanza	Uguale o maggiore di 50 km dalla sede del corso degli studi frequentata e tempo di percorrenza tra residenza e sede degli studi maggiore di 4 ore (andata/ritorno con mezzi pubblici) SENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO		
RESIDENZA in luogo situato a distanza		tra 21 km e 49 km rispetto alla sede del corso degli studi frequentata	
RESIDENZA in luogo situato a distanza		Uguale o maggiore di 50 km dalla sede del corso degli studi frequentata e tempo di percorrenza tra residenza e sede del corso degli studi maggiore di 4 ore (andata e ritorno con mezzi pubblici) CON CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO	
RESIDENZA in luogo situato a distanza		Uguale o maggiore di 50 km dalla sede del corso degli studi frequentata e tempo di percorrenza tra residenza e sede del corso degli studi minore di 4 ore (andata e ritorno con mezzi pubblici) SENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO	
RESIDENZA in luogo situato a distanza			uguale o maggiore di 50 km dalla sede del corso degli studi frequentata CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO

Il contratto di locazione dovrà rispettare i requisiti di cui all'art.5 del presente Bando di Concorso, pena la modifica dello status/riduzione dell'importo di borsa di studio.

SOMMARIO

	AVVERTENZA ISEE 2026	PAG. 2
	AVVERTENZA CERTIFICAZIONE UNICA (CU).....	PAG. 2
	PREMESSA.....	PAG. 3
	AVVERTENZE.....	PAG. 4
	GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	PAG. 5
	ALCUNE DATE UTILI DA RICORDARE PER IL CONCORSO BORSE DI STUDIO.....	PAG. 6
ART. 1	PRINCIPI	PAG. 7
ART. 2	DESTINATARI	PAG. 7
2.1	STUDENTI TRASFERITI E CHE EFFETTUERANNO I TEST DI INGRESSO	PAG. 7
2.1.1	STUDENTI CON ISCRIZIONE AL C.D. SEMESTRE FILTRO.....	PAG. 8
2.2	DIVIETI	PAG. 9
ART. 3	DURATA DEL BENEFICIO	PAG. 9
ART. 4	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	PAG. 9
4.1	RIAPERTURA DOMANDA ON-LINE.....	PAG. 10
ART. 5	SPEDIZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	PAG. 10
5.1	ALTRI TIPI DI SOLUZIONI ABITATIVE PER LO STUDIO	PAG. 10
5.2	COMODATO GRATUITO	PAG. 11
5.3	ACCERTAMENTI SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	PAG. 11
5.4	CAUSE DI DECADENZA DALLA CONDIZIONE DI “FUORI SEDE”.....	PAG. 11
ART. 6	REQUISITI DI REDDITO	PAG. 11
ART. 7	STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.....	PAG. 12
ART. 8	ILLEGGIBILITÀ VALIDITA' ED ANNOTAZIONI DELL'ATTESTAZIONE I.S.E.E.....	PAG. 13
ART. 9	STUDENTE INDIPENDENTE E STUDENTE ISCRITTO AI CORSI DI DOTTORATO.....	PAG. 13
ART. 10	PRIMA IMMATRICOLAZIONE	PAG. 14
ART. 11	REQUISITI DI MERITO	PAG. 14
ART. 12	REQUISITI DI MERITO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 15
ART. 13	BONUS (SOLO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO).....	PAG. 16
ART. 14	STUDENTI FUORI CORSO	PAG. 16
ART. 15	STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO SOTTO CONDIZIONE	PAG. 17
ART. 16	DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE “IN SEDE” – “PENDOLARE” – “FUORI SEDE”..	PAG. 17
16.1	CAUSE DI MODIFICA DELLO STATUS/RIDUZIONE DELLA BORSA.....	PAG. 18
ART. 17	ESITO DEL CONCORSO E DOMANDA DI RIESAME	PAG. 18
ART. 18	PROCEDURE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI	PAG. 19
ART. 19	IMPORTI ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO.....	PAG. 19
ART. 20	RATE DI BORSA DI STUDIO	PAG. 20
ART. 21	TASSA REGIONALE	PAG. 22
ART. 22	INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 22
ART. 23	CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.....	PAG. 23
ART. 24	CAUSE DI ESCLUSIONE	PAG. 23
ART. 25	CAUSE DI DECADENZA	PAG. 23
ART. 26	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI DECADENZA DAL BENEFICIO	PAG. 24
ART. 27	PRECEDENTE RINUNCIA AGLI STUDI - DECADENZA.....	PAG. 24
27.1	TRASFERIMENTI E PASSAGGI AD ALTRO CORSO DI LAUREA.....	PAG. 24
ART. 28	BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE	PAG. 25
ART. 29	INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER I LAUREATI IN CORSO REGOLARE DI STUDI ..	PAG. 25
ART. 30	SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE MENSE UNIVERSITARIE.....	PAG. 26
ART. 31	CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI I.S.E.E.: SANZIONI	PAG. 26
ART. 32	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 27
ART. 33	FORO COMPETENTE	PAG. 28
	TABELLA – ELENCO DEI COMUNI	PAG. 29
	APPENDICE 1 PAESI PARTICOLARMENTE POVERI ED IN VIA DI SVILUPPO.....	PAG. 30
	TABELLA STATUS.....	PAG. 31